

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle
imprese

Legge regionale

"ConSORZI per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese"

Il Consiglio regionale
ha approvato la seguente legge:

Art. 1

1. La Regione Puglia, in attuazione dell'art. 65 del D.P.R. 24.7.77, n. 616, disciplina l'assetto dei Consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale operanti in Puglia e costituiti ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6.3.78, n. 218 e successive modifiche.
2. I predetti Enti assumono la denominazione di "ConSORZI per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese".
3. Ad essi partecipano i Comuni, le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, industria, artigianato, agricoltura e la Finpuglia, gli Enti pubblici economici finanziari e di ricerca operanti nel territorio.
4. I Consorzi di cui ai commi precedenti hanno durata indefinita, fatte salve le disposizioni legislative vigenti in materia.

5. Con successiva legge potranno essere ridefiniti gli ambiti territoriali per la costituzione di nuovi Consorzi anche alla luce dell'aggiornamento del Piano regionale di sviluppo.

Art. 2

1. Le funzioni e le attribuzioni dei Consorzi sono quelle previste dal T.U. 6.3.78, n. 218 e dalla legge 1.3.86, n. 64.

2. I Consorzi, ferma restando l'autonomia dell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, concorrono a realizzare gli interventi regionali volti al riequilibrio territoriale del sistema produttivo secondo gli indirizzi e le direttive del Piano regionale di sviluppo, il coordinamento ed il controllo degli Organi regionali indicati negli articoli seguenti.

3. A tal fine i Consorzi provvedono in particolare:

- 1) All'acquisizione e sistemazione di aree per nuovi insediamenti produttivi e per la realizzazione di attività produttive che necessitano di trasferimento;
- 2) alla progettazione, esecuzione, gestione e manutenzione di opere, di attrezzature, di servizi di interesse di uso comune, realizzando complessi polifunzionali e integrati con alcune attività decentrate di interesse preminente per le imprese dell'area;
- 3) alla cessione in uso/^oin proprietà a imprese industriali e artigianali e loro consorzi, delle aree e degli altri immobili a qualsiasi altro titolo acquisiti;

- 4) ad esercitare attività di promozione e di assistenza alle iniziative industriali ed artigianali, incentivando forme associative tra le imprese e gli stessi enti locali, comunità montane, la FINPUGLIA per realizzare i seguenti interventi sulla base di specifiche convenzioni:
- a) divulgazione dell'innovazione tecnologica di interesse delle imprese dell'area;
 - b) assistenza tecnica;
 - c) servizi in comune tendenti ad avviare processi di integrazione tra i cicli produttivi delle imprese, costituzione di banche dati e servizi di informazione;
 - d) marketing;
- 5) alla installazione, nelle aree o zone industriali, di impianti e servizi contro l'inquinamento atmosferico e per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti solidi e fanghi.

Art. 3

1. I mezzi **finanziari** di cui i Consorzi possono disporre sono costituiti, oltre che dalle fonti indicate nei propri Statuti:
- a) da fondi straordinari concessi dalla Regione per la realizzazione e la manutenzione di opere e di servizi e per l'espletamento dei compiti di cui all'art. 2 della presente legge;
 - b) da fondi regionali o statali e della Comunità Economica Europea appositamente destinati alla realizzazione, la gestione e la manutenzione di infrastrutture, di centri e servizi commerciali, di rustici industriali, di ogni altro servizio rea

le alle imprese e di servizi sociali, nonchè all'acquisizio-
ne di terreni occorrenti per gli insediamento e di infra-
strutture di interesse collettivo;

- c) ~~da~~ finaziamenti concessi da Istituti di credito anche a me-
dio termine;
- d) dalla vendita e concessione in uso delle aree;
- e) dalla gestione delle opere e da prestazione di servizi a fa-
vore delle imprese allocate nelle aree dei Consorzi. Detti
corrispettivi saranno riscossi dai Consorzi attraverso i ruo-
li, da redigersi entro il 31 agosto di ogni anno, in confor-
mità dei disposti del T.U. 14.4.1910, n. 639. Per l'otteni-
mento di mutui da parte di Istituti di credito concessi in
attuazione del citato T.U. sulle leggi per il Mezzogiorno,
la Regione può prestare garanzia, sempre che si tratti di o-
pere di cui al precedente punto b), approvate dai competen-
ti Organi regionali;
- f) ~~da~~ i proventi derivanti dalla gestione dei fondi di cui alle
lettere precedenti.

Art. 4

- 1. Sono organi dei Consorzi:
 - a) l'Assemblea generale dei rappresentanti degli Enti parteci-
panti di cui al precedente art. 1;
 - b) il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea gene-
rale nel proprio seno;

- c) il Presidente, eletto dall'Assemblea generale nel proprio seno;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, composto di tre membri effettivi e tre supplenti, designati in ragione di uno effettivo e uno supplente dalla Giunta regionale, fra iscritti nell'apposito Albo.
2. Il componente effettivo designato dalla Giunta regionale assume le funzioni di Presidente del Collegio.

Art. 5

1. La durata in carica degli Organi di cui all'articolo precedente è stabilita in cinque esercizi.
2. Le funzioni attribuite agli organi stessi sono quelle indicate nello Statuto.

Art. 6

1. Il Consiglio regionale, entro 90 giorni ^{data di} ~~dalla~~ entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta regionale, delibera i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi relativi.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno successivo a quello di entrata in vigore della legge i Consorzi, presentano alla Giunta regionale -Assessorato Industria, Commercio e Artigianato- il proprio programma d'intervento in coerenza con i criteri approvati dal Consiglio regionale e la relativa richiesta di contributi.

3. Il Consiglio regionale approva il piano annuale degli interventi da realizzare, in conformità del quale la Giunta regionale delibera la concessione dei contributi ai Consorzi.

4. Nel primo anno di attuazione della presente legge le domande di cui al secondo comma vanno presentate entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia della delibera prevista al primo comma del presente articolo.

Art. 7

1. Il Presidente della Giunta regionale nomina, con Decreto, il Collegio dei revisori dei conti e il Commissaria "ad acta", nei casi e nelle forme indicate nella presente legge e nello Statuto dei Consorzi di sviluppo industriale.

Art. 8

1. I Consorzi sono tenuti ad adeguare i propri Statuti alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. A tale scopo il Consiglio regionale approva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno Statuto tipo.
3. Gli Statuti sono promulgati con Decreto del Presidente della Giunta regionale da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
4. La erogazione delle provvidenze regionali previste dalla presente legge è subordinata all'entrata in vigore dello Statuto del Consorzio.
5. La Giunta regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione del Consorzio ivi compreso il controllo del bilancio, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 25/85.
6. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il Presidente della Giunta regionale, sentita la medesima, o l'Assessore al ramo, se delegato, può: disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento degli Enti; provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi, al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di leggi e di regolamenti.
7. Il Presidente della Giunta regionale, altresì, scioglie gli organi dei Consorzi per gravi violazioni di legge e regolamenti, per persistenti inadempienze su atti dovuti, per dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.
8. Contestualmente il Presidente della Giunta regionale nomina un Commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili per una sola volta, entro il quale si deve procedere al rinnovo degli organi del Consorzio.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. I Consorzi funzionanti alla data di entrata in vigore della presente legge oltre alle risorse finanziarie di cui al precedente art. 3, possono usufruire di contributi regionali comunque entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, finalizzati al concorso per il ripiano delle passività pregresse.
2. A tale fine i Consorzi dovranno presentare apposito programma di ripianamento corredato dal Conto consuntivo relativo al 1985.

Art. 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge si farà fronte con le seguenti variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1986:

PARTE I - Entrate -

Variazioni in aumento:

	Competenza	Cassa
- Cap. 1021000 "Quota regionale del fondo comune di cui all'art.8 della legge 16.5.1970, n.281 e successive modificazioni"	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000=

PARTE II - Spesa -

	Competenza	Cassa
<u>Variazioni in aumento:</u>		
- Cap.0602060 (c.n.i.) "Fondo regionale per gli investimenti ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese L.R." "	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000
- Cap.0602080 (c.n.i.) "Fondo regionale per interventi di gestione ai Consorzi per lo sviluppo industriale e di servizi reali alle imprese L.R." "	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000
<u>Variazione in diminuzione:</u>		
-Cap.1602040 "Fondo per il finanziamento di spese derivanti da leggi regionali in corso di adozione. Spese in c/capitale"	L.1.000.000.000=	L.1.000.000.000

2. Per gli anni successivi si provvederà con stanziamenti de-
terminati annualmente in sede di approvazione dei bilanci regio-
nali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.F.
F.to (Silvana Vernola)



E' estratto del verbale della seduta del 22.7.86, ed è conforme
me al testo deliberato dal Consiglio regionale

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (prof. Nicola Di Cagno)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
F.to (avv. Giorgio Bortone)

LA SEGRETARIA DEL CONSIGLIO F.
F.to (Silvana Vernola)

27 AGO. 1986



p.c.c. (dott. Renato Guaccero)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA REGIONE PUGLIA

N. 16201/22609

Bari, 26 SET. 1986

Visto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127, I° comma, della
Costituzione della Repubblica Italiana.



IL COMMISSARIO DEL GOVERNO